



Direzione specialistica Incassi e riscossione Area Incassi e Riscossione Volontaria Unità Contenzioso Tributario

## DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE

(articolo 1 commi da 186 a 203 e comma 205 della Legge n. 197/2022 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 marzo 2023 di approvazione del relativo Regolamento)

Il presente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato.

Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa o di riunione giudiziale dei procedimenti, occorre compilare un modulo di domanda per ciascun atto di cui si chiede la definizione.

La domanda di definizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023<sup>1</sup>. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro).

COGNOME e NOME \_\_\_\_\_\_

## **DATI IDENTIFICATIVI**

SE PERSONA FISICA	nato a	(prov) il			
	codice fiscale				
	indirizzo	n. civico	_ cap		
	telefono	cellulare			
	e-mail	PEC			
GIURIDICA	Denominazione so	ociale			
GIL	indirizzo	n. civico	cap.		
PERSONA	telefono	cellulare			
ERS	e-mail	PEC			
SE PE	Partita IVA/Cod.Fi	isc			
•					
TO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI		servato a chi presenta la domanda <u>per altri</u> (rappresentar ire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale del s			
	Carica in funzione	della quale si ha titolo per presentare la domanda			
	Cognome e Nome				
		(prov) il			
	residente in			(prov	)
	indirizzo	n	n. civico	сар	
	telefono cellulare				
	e-mail	PEC			
VATO	codice fiscale di ch	ni presenta la domanda			

codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda \_\_\_\_\_\_

 $<sup>^{\</sup>mathrm{1}}$  termine fissato dal D.L. n. 34/2023

끧
Ä
Ä
E P
ISCALI
FIS
믣
H
DA

**DATI VERSAMENTO** 

organo giudiziale presso il quale è pendente la causa						
sede dell'organo giudiziale sopraindicato						
tipo di atto impugnato (es: avviso di accertamento, avviso di pagamento, sollecito di pagamento, ecc)						
numero Identificativo atto		anno di riferimento				
data notifica atto	/	/				
data notifica ricorso al Comune	/	//				
numero di RGR assegnato in Corte di Giustizia Tributaria						
importo del tributo oggetto di definizione <sup>2</sup> :						
importo eventualmente versato in pendenza di giudizio:						

Inserire in questo campo i dati relativi al versamento della lite fiscale<sup>3</sup> (si ricorda che per le controversie fino a 1.000,00 euro deve essere versato l'intero importo, mentre per quelle relative a importi superiori, ferma restando la possibilità di procedere comunque al loro integrale pagamento, deve essere versata la prima rata da determinarsi in relazione al numero di rate prescelto, con un numero massimo di venti<sup>1</sup>. In alternativa, a scelta del contribuente, le rate di cui al periodo precedente e successive alle prime tre, a decorrere dal mese di gennaio 2024, possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese<sup>5</sup>.

n° rate richieste \_\_\_\_\_\_(nel caso si scelga di non avvalersi della procedura di rateazione deve essere riportata la dicitura "Rata Unica")

data versamento importo totale o prima rata \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

 $^2\,$  In dettaglio, con riferimento alla data del 1° gennaio 2023 è dovuto:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Milano entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Milano;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione:
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, de positata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Milano;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune di Milano sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Milano;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Milano è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune di Milano, ed il 40% per la restante parte.

Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

<sup>3</sup> Per effettuare il versamento ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari il richiedente potrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

Il versamento dell'<u>imposta di pubblicità</u> deve avvenire attraverso bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 18 E030 6901 7831 0000 0000 351 La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

- <sup>4</sup> Per le rate successive alla prima è prevista l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale decorrenti dal 1° ottobre 2023, secondo le seguenti scadenze per ogni anno ricompreso nella procedura di rateizzazione:
  - o 31 ottobre 2023 (termine fissato dal D.L. n. 34/2023)
  - o 20 dicembre 2023

A partire dal 2024 e per ciascun anno successivo:

- tire dai 2024 e p
- o 30 giugno
- o 30 settembre
- o 20 dicembre.

Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l'Ente procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall'articolo 15ter del DPR 602/1973

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Modalità di versamento rateale introdotta in sede di conversione del D. L. 34/2023 dalla legge n. 56/2023;

## **ALLEGATI**

X	copia fronte retro del documento di identità de (obbligatoria)	el richiedente o del legale rappresentante/tutore/curatore/altro
X	cui non ci si voglia avvalere della procedura di rate	ntro il 30 settembre 2023) <sup>6</sup> dell'importo totale dovuto (nel caso in eazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro), della rata na rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).7
	Luogo e data	Firma (leggibile)

## **INFORMAZIONI**

È importante verificare di aver compilato questo modulo correttamente e in ogni sua parte.

Per inviare l'istanza sono disponibili i seguenti canali:

- PEC: contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
- Ufficio protocollo della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di via Silvio Pellico 16, Milano previo appuntamento prenotabile dal Fascicolo del cittadino oppure telefonando allo 020202;
- raccomandata A/R a Comune di Milano Direzione Specialistica Incassi e Riscossione Area Incassi e Riscossione Volontaria del Comune di Milano Unità Contenzioso Tributario via Silvio Pellico n. 16 20121 Milano.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La ricevuta deve dare evidenza dell'avvenuto pagamento della rata unica (per importi fino 1.000,00 euro), dell'importo totale dovuto (nel caso in cui non ci si voglia avvalere della procedura di rateazione valevole per importi maggiori di 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi rateizzati superiori a 1.000,00 euro).